

Polizza di assicurazione aeronautica Combinata della Responsabilità Civile e del Corpo del Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR)

Polizza RCT n°. PAD00000xx

Contraente

Agenzia/Broker

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.

Sede Legale e Direzione: via V Dicembre, 3 - 16121 Genova (Italia) - siatass_registroimprese@pec.unipol.it
tel. +39 010 5546 1 - fax +39 010 5546 400 - telegrammi siatassur - C.P. 1399/16100 GE
Capitale sociale i.v. Euro 38.000.000,00 - Registro delle Imprese di Genova, C.F. e P. I.V.A. 00522430107
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato
del 26-5-1967 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1967 n. 138) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00034 e facente parte del Gruppo
Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.siat-assicurazioni.com - siat@siatass.com

Cod. Fisc./Part. IVA)

Domiciliato in c.a.p

Esercente/Assicurato

Cod. Fisc./Part. IVA)

Domiciliato in c.a.p

Proprietario

Cod. Fisc./Part. IVA)

Domiciliato in c.a.p

<input type="checkbox"/> Costruttore	
<input type="checkbox"/> Modello	
<input type="checkbox"/> Targa	
<input type="checkbox"/> Numero Serie	
<input type="checkbox"/> Ala fissa	
<input type="checkbox"/> Ala rotante	nr. rotor:
<input type="checkbox"/> Anno costruzione	
<input type="checkbox"/> Peso Kg. massimo al decollo (compreso di Payload)	
<input type="checkbox"/> Attrezzatura montata - Payload	
<input type="checkbox"/> Attività Volo	Lettere dell'art.1 Condizioni Particolari
<input type="checkbox"/> Operazioni specializzate	<input type="checkbox"/> OPERAZIONI NON CRITICHE <input type="checkbox"/> OPERAZIONI CRITICHE <input type="checkbox"/> OPERAZIONI CRITICHE IN ZONA AEROPORTUALE <input type="checkbox"/> OPERAZIONI CRITICHE E NON CRITICHE PER APR fino a 2kg
<input type="checkbox"/> Limiti Territoriali	Lettera dell'art. 2 Condizioni Particolari
<input type="checkbox"/> Massimale per singolo APR	Euro ,00 (/00)
<input type="checkbox"/> Valore Assicurato per singolo SAPR	Euro
<input type="checkbox"/> Durata del contratto	Dalle ore 24 del Senza Tacito Rinnovo alle ore 24 del
<input type="checkbox"/> Franchigia RC	Euro
<input type="checkbox"/> Franchigia Corpo	Euro
<input type="checkbox"/> Felice Esito (solo Corpo)	10% premio imponibile
<input type="checkbox"/> Pilota/Operatore	Nome e Cognome
<input type="checkbox"/> Premio di polizza	RC - Euro ,00 (di cui ,00 per imposta) CORPO - Euro ,00 (di cui ,00 per imposta) Premio complessivo Euro ,00
<input type="checkbox"/> Frazionamento	<input type="checkbox"/> annuale <input type="checkbox"/> semestrale <input type="checkbox"/> quadrimestrale Rate scadenti il.....

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente. (ART 4.2 CGA)

CONTRAENTE/ASSICURATO

GLI ASSICURATORI

INDICE

Guida alla lettura

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 – Danni esclusi
- Art. 3 – Limiti territoriali
- Art. 4 – Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio
- Art. 5 – Aggravamento del rischio
- Art. 6 – Diminuzione del rischio
- Art. 7 – Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 8 – Recesso dal contratto
- Art. 9 – Esclusione dei rischi connessi al cambio di data
- Art. 10 – Mutamento della proprietà o dell'esercizio del SAPR Assicurato
- Art. 11 – Variazione dell'aeromobile SAPR Assicurato
- Art. 12 – Polizza emessa in corso di richiesta di autorizzazione
- Art. 13 – Regolamento/Normative Enac
- Art. 14 – Comunicazione fra le Parti
- Art. 15 – Imposte e tasse
- Art. 16 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
- Art. 17 – Clausola di esclusione e limitazione
- Art. 18 – Altre assicurazioni
- Art. 19 – Surrogazione
- Art. 20 – Foro Competente

CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR)

- Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 – Persone non considerate terzi
- Art. 3 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
- Art. 4 – Effetti verso i terzi danneggiati
- Art. 5 – Rivalsa verso l'Assicurato

- Art. 6 – Massimale
- Art. 7 – Franchigia Fissa
- Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

CONDIZIONI SPECIALI DEL CORPO DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR)

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 - Danni esclusi
- Art. 3 - Esercente diverso dall'Assicurato
- Art. 4 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio del SAPR
- Art. 5 - Misure di sicurezza
- Art. 6 - Obbligo di esibizione di libri e documenti del SAPR
- Art. 7 - Facoltà di ispezione
- Art. 8 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
- Art. 9 - Intervento della Società
- Art. 10 - Accertamento del danno



ASSICURAZIONI

Art. 11 - Indennizzo e spese rimborsabili

Art. 12 - Esclusione dell'abbandono

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

Art. 14 - Clausola arbitrale (applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo - Decreto Legislativo n. 206/2005)

Art. 15 - Premio complementare (per coperture temporanee)

Art. 16 - Decadenza dal beneficio della rateazione del premio

Art. 17 - Franchigie

Art. 18 - Sconto Felice Esito

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

Art. 1 - Attività di volo

Art. 2 - Limiti Territoriali

Art. 3 - Danni esclusi

Guida alla lettura della sua polizza

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.

La nostra Compagnia ha sede e Direzione Generale in via V Dicembre, 3 – 16121 Genova (Italia), tel. +39 010 5546 1 - fax +39 010 5546 400, sito internet: www.siat-assicurazioni.com, ed è una società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio dell'Artigianato del 26-5-1967 (Gazzetta Ufficiale del 5-6-1967 n. 138), iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00034.

La Sua Polizza di ASSICURAZIONE AERONAUTICA COMBINATA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) E DEL CORPO DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR) è formata:

- dal frontespizio che riporta l'indicazione del massimale, che Lei ha scelto di assicurare, i limiti territoriali, la durata, il premio di Polizza;
- dalle Definizioni;
- dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- dalle Condizioni Speciali di Assicurazione;
- dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
- dalla Informativa Privacy.

Le Definizioni spiegano il significato dei principali termini utilizzati in Polizza.

Le Condizioni Generali di Assicurazione stabiliscono, per ogni garanzia, quali sono i rischi assicurati e quali quelli esclusi, norme di carattere amministrativo e giuridico (come ad esempio: pagamento del premio), come sono valutati i danni e che cosa fare in caso di sinistro.

Le Condizioni Speciali Rc, Corpo e Particolari includono specifiche garanzie.

Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie, oneri, a Suo carico sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione

Di seguito riportiamo alcune ulteriori informazioni relative alla Sua Polizza.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Siat presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza [Specialistica Clienti](mailto:Specialistica.Clienti) - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.51815353 – Indirizzo di posta elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora Lei non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono (+39) 06.421331.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui Lei e la Società concordiate di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i Suoi reclami sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra Lei e l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta e Lei stesso.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che disciplina la "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", insieme alle relative disposizioni attuative, prevede, per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prima dell'instaurazione della causa civile - come condizione di procedibilità della stessa - ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, potrà essere indirizzata alla sede legale di Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., Via V Dicembre, 3 – 16121 Genova, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo siat@siatass.com ovvero a mezzo fax al n° +39 010 5546 400

Sinistri

In caso di sinistro Lei deve prontamente denunciare il fatto alla Società indicando con precisione il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. Inoltre Lei deve prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l'Intermediario di Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

DEFINIZIONI

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile a pilotaggio remoto (APR):** mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo non utilizzato per fini ricreativi o sportivi.
2. **Aree critiche:** aree o agglomerati usate come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in generale dove si possono avere assembramenti anche temporanei di persone.
3. **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
4. **Assicurazione:** contratto di assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto.
5. **Contraente:** soggetto che stipula il contratto.
6. **Cose:** oggetti materiali e animali.
7. **Danni corporali:** morte o lesioni personali.
8. **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
9. **Enac:** Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
10. **Esercente/Operatore:** il soggetto, eventualmente diverso dall'Assicurato, che assume l'esercizio del SAPR, ai sensi dell'art. 874 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327).
11. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
12. **Giacenza:** il periodo in cui l'APR non è in volo né in rullaggio come di seguito definiti.
13. **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
14. **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
15. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
16. **Payload:** tutti i carichi e gli equipaggiamenti aggiuntivi all'APR non strettamente necessari al funzionamento dello stesso
17. **Perdita totale:** il danno che si verifica quando il SAPR è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile.
18. **Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:** periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
19. **Pilota:** persona incaricata dall'operatore, responsabile della condotta del volo, che agisce sui comandi di volo, come appropriato, di un Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto.
20. **Polizza:** documento probatorio del contratto di Assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile.
21. **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
22. **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
23. **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.
24. **Rullaggio:** ogni manovra di spostamento dell'APR effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definite.
25. **Sinistro:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
26. **Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR):** sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi/sportivi e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto.
27. **Società:** Impresa assicuratrice, SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.
28. **Volo:** l'utilizzo dell'aeromobile APR dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio, del lancio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui l'aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi. Gli APR ad ala rotante si considerano in volo quando hanno i rotori in moto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione copre i rischi, descritti nelle Condizioni Speciali, derivanti dallo svolgimento, dell'attività di volo con aeromobili APR, a condizione che l'utilizzo degli apparecchi sia effettuato nell'ambito dei limiti e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 - Danni esclusi

La Società non risponde:

- I. dei danni causati da:
 - a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, trasmutazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
 - c) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - d) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - e) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - f) armi chimiche, biologiche, biochimiche od elettromagnetiche;
 - g) presenza di amianto e/o lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati

- II. dei danni verificatisi in occasione di:
 - a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
 - b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
 - c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
 - d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
 - e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
 - f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;

La Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre il SAPR si trova fuori del controllo del Proprietario o dell'Esercente a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto II. SAPR si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario o dell'Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario o all'Esercente.

Art. 3 - Limiti territoriali

L'assicurazione vale entro i limiti geografici:

Italia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano o nello specifico i Paesi corrispondenti alle lettere dell'art. 2 delle Condizioni Particolari e richiamate in Frontespizio. L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'APR ne sia uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

Fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

4.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio.

4.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
- con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

5.1 L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento/variazione che comporti un aggravamento del rischio.

5.2 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate ipotesi di trasformazione e/o aggravamento del rischio, tra le altre, le seguenti circostanze:

- a) sostituzione dei piloti quando questi sono stati nominativamente indicati in polizza;
- b) impiego di piloti con esperienza di ore di volo inferiori a quelle eventualmente indicate in polizza;
- c) modifica delle caratteristiche dell'APR;
- d) attività di volo e aree sorvolate diverse da quelle dichiarate in polizza.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente od Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

7.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, non oltre 3 giorni dal momento in cui si è avuta notizia del sinistro, esclusivamente con lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata o fax e dovrà contenere la descrizione dei danni al SAPR, nonché la segnalazione del luogo e dello stato di sicurezza in cui il SAPR si trova ai sensi dell'Art. 1913 - del Codice Civile.

7.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

- 7.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 8 - Recesso dal contratto

- 8.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello dell'arrivo della lettera raccomandata.
- 8.2 La Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio netto pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 9 – Esclusione dei rischi connessi al cambio di data

La Società non risponde dei danni e delle spese causati o derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione del Contraente, dell'Esercente, dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte del Contraente, dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere il Contraente e l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle fattispecie sopra indicate.

Art. 10 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio del SAPR Assicurato

Se il SAPR viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza

Art. 11 – Variazione dell'aeromobile SAPR Assicurato

L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere aeromobili SAPR rispetto a quelli indicati in Frontespizio esclusivamente previo accordo scritto della Società.

A tal fine le variazioni devono essere comunicate dall'Assicurato preventivamente per iscritto alla Società la quale, effettuata la valutazione del rischio, comunicherà per iscritto all'Assicurato le condizioni normative e di premio alle quali è possibile effettuare le variazioni richieste.

Le variazioni avranno effetto dalle ore 24 del giorno che verrà indicato dalla Società.

Art. 12 – Polizza emessa in corso di richiesta di autorizzazione

Nel caso in cui la polizza sia stipulata per consentire al Contraente la presentazione della documentazione richiesta dalle Autorità Competenti per la convalida della dichiarazione di conformità o il rilascio dell'autorizzazione, la copertura assicurativa sarà operante soltanto a seguito del positivo riscontro alla Dichiarazione di Conformità o del rilascio dell'autorizzazione da parte delle stesse Autorità.

Eventuali ritardi nella conferma, così come il rigetto della richiesta, non comporteranno proroga della scadenza della polizza, né rimborso (totale o parziale) del premio.

Gli indennizzi che la Società fosse eventualmente tenuta a liquidare a terzi per sinistri causati da attività praticata prima della conferma (e quindi in regime di inoperatività della copertura) potranno essere oggetto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente.

Art. 13 – Regolamento/Normative Enac

Le condizioni di assicurazione riguardano esclusivamente gli APR, i SAPR e i Piloti di APR le cui caratteristiche e utilizzo sono disciplinate dal Regolamento Enac “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” in vigore e da eventuali ulteriori disposizioni di legge in materia.

Art. 14 – Comunicazione fra le Parti

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o Assicurato devono essere inviate per iscritto esclusivamente con lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata o fax e indirizzate alla Direzione della società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza. Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato in Polizza.

Art. 15 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

16.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

16.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 17 – Clausola di esclusione e limitazione

Nessun (ri) Assicuratore è obbligato alla prestazione assicurativa e potrà essere responsabile del pagamento di qualsiasi pretesa o di qualsiasi beneficio in dipendenza dell'obbligazione assunta con la presente copertura, se il pagamento o il beneficio esporrà il (ri) Assicuratore alle sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche e commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione europea o del Regno Unito.

Art. 18 - Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.

Art. 19 – Surrogazione

La Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti del Contraente o dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Il Contraente e l'Assicurato dovranno fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta della Società, dovranno agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese della Società, limitatamente all'interesse di questa.

Il Contraente e l'Assicurato sono responsabili verso la Società del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 20 – Foro Competente

Il foro competente a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo n. 206/2005.

Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato, se persona fisica.

CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del massimale indicato in frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi sulla superficie, a seguito di urto in volo, dal lancio fino all'arrivo a terra dell'aeromobile a pilotaggio remoto, in conseguenza di un sinistro verificatosi, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose che non si trovano a bordo dell'APR.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a)** le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b)** il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c)** quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
- d)** il pilota remoto, gli osservatori, i tecnici, e in genere il personale addetto al controllo e alla gestione del volo e della manutenzione dell'aeromobile a pilotaggio remoto.

Art. 3 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato decade da ogni diritto derivante dal presente contratto:

- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui all' Art.7 delle Condizioni Generali;
- b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

Se l'inosservanza dell'obbligo di avviso di cui all' Art.7 delle Condizioni Generali è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 4 – Effetti verso i terzi danneggiati

Nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, la Società provvede a risarcire direttamente, ai sensi delle norme vigenti, il terzo danneggiato su sua richiesta.

La Società, in questi casi, entro i limiti di massimale indicati, non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 5 – Rivalsa verso l'Assicurato

La Società, nei casi di responsabilità civile per danni cagionati a terzi sulla superficie o a seguito di urto o collisione in volo, ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato laddove, ai sensi di legge e di contratto, la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 6 - Massimale

La Società terrà complessivamente indenne l'Assicurato sino a concorrenza del massimale riportato in frontespizio, restando inteso che il massimale garantito non potrà comunque essere inferiore ai rispettivi massimali minimi di legge.

Art. 7 - Franchigia fissa

In caso di sinistro risarcibile in base alla presente Polizza verrà applicata la Franchigia riportata in frontespizio per ogni SAPR. La Franchigia sarà comunque applicata una sola volta sulla eventuale pluralità di richieste relative ad un medesimo Sinistro.

Art. 8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

- 8.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 8.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
- 8.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI SPECIALI CORPO DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società:

- l) i danni materiali e diretti che il SAPR Assicurato subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere (volo), inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio.

Art. 2 - Danni esclusi

La Società non risponde:

- dei danni:
 - a) consistenti nell'usura, nel progressivo deterioramento, nel guasto e nel difetto di funzionamento di qualsiasi natura in sé e per sé considerati che non siano diretta conseguenza di una causa esterna improvvisa ed imprevista o di un vizio intrinseco occulto del SAPR e di ogni sua parte.
 - b) causati da ingestione in un motore di pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio o di quanto altro determini un progressivo deterioramento del gruppo motore, causante un danno tale da richiederne l'immediata rimozione;
 - c) consistenti nella riduzione di valore o di possibilità di impiego del SAPR conseguenti ad un sinistro;
 - d) durante la giacenza.
- dei danni causati da:
 - a) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, uragani e trombe d'aria;
 - b) inizio del volo da parte dell' APR con provvista di accumulatore, batteria, carburante, combustibile, lubrificante, refrigerante o anticongelante insufficienti al volo stesso;
 - c) operazioni di montaggio, smontaggio o lavorazioni di parti o complessi del SAPR;
 - d) trasporto del SAPR per via terrestre, marittima, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;
 - e) furto totale o parziale e anche tentato del SAPR.

Art. 3 - Esercente diverso dall'Assicurato

Qualora l'esercizio del SAPR sia stato assunto da esercente diverso dall'Assicurato, quest'ultimo deve provvedere affinché gli obblighi posti a suo carico dei seguente artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 siano adempiuti, se necessario, dall'Esercente stesso.

Art. 4 - Mutamento della proprietà o dell'esercizio del SAPR

Se il SAPR Assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in frontespizio, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.

Art. 5 - Misure di sicurezza

L'Assicurato è tenuto a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero del SAPR Assicurato, siano prese tutte le necessarie misure di sicurezza.

Art. 6 - Obbligo di esibizione di libri e documenti del SAPR

- 6.1 A richiesta della Società, l'Assicurato è obbligato ad esibire i libri e i documenti del SAPR prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.
- 6.2 Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Pilota o di altri membri concernenti l'esercizio tecnico del SAPR o di singoli strumenti.

Art. 7 - Facoltà di ispezione

L'Assicurato è obbligato, dietro richiesta, a consentire ispezioni, da parte della Società, al SAPR Assicurato, agli impianti e alle attrezzature a terra dell'Esercente, rendendo disponibili tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio del SAPR Assicurato.

Art. 8 - Obbligo di evitare o diminuire il danno. Altri obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

8.1 L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.

8.2 L'Assicurato, inoltre, in caso di sinistro, deve:

- a) ottenere l'autorizzazione della Società prima di provvedere, anche in corso di viaggio, alla riparazione del SAPR sinistrato;
- b) qualora il sinistro si sia verificato entro il perimetro dell'aeroporto, compiere il recupero, con l'accordo della Società, entro il termine fissato dal direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
- c) collaborare, su richiesta ed a spese della Società, al recupero del relitto del SAPR.

Art. 9 - Intervento della Società

9.1 La Società può intervenire direttamente per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

9.2 Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto o a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al sinistro non implicano e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'assicurazione.

Art. 10 - Accertamento del danno

10.1 L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con l'Assicurato, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se il SAPR danneggiato ha potuto continuare il volo.

10.2 Prima di detto accertamento non è consentita la rimozione del SAPR senza autorizzazione della Società. Nel caso in cui l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero il SAPR debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire una dettagliata documentazione fotografica del SAPR danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresi prima della rimozione.

Art. 11 - Indennizzo e spese rimborsabili

11.1 La Società, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, pagherà agli aventi diritto:

- a) in caso di perdita totale, il valore commerciale del SAPR al momento del sinistro, entro il limite della somma assicurata;
- b) in caso di danni parziali, le spese di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalla stessa, fino ai limiti indicati per la perdita totale alla precedente lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti al SAPR. La scelta della ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con la Società.

11.2 La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.

Art. 12 - Esclusione dell'abbandono

In deroga all'art. 1006 del Codice della Navigazione, è esclusa la facoltà dell'Assicurato di abbandonare il SAPR alla Società.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

13.1 L'Assicurato non può esigere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni indennizzabili.

13.2 Il pagamento avrà luogo entro 45 giorni dalla presentazione dei documenti necessari ovvero tutti quei documenti istruttori che rispondono agli oneri probatori in capo all'Assicurato/Danneggiato.

13.3 Qualora le autorità competenti procedano ad un'inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, rilevanti ai fini del pagamento dell'indennizzo, a carico del Contraente, dell'Assicurato o

dell'Esercente, ovvero a carico dei rispettivi dipendenti o preposti, la Società ha la facoltà di sospendere il pagamento dell'indennizzo sino alla pronuncia definitiva dell'organo competente.

13.4 Nel caso di perdita totale, la Società, in luogo dell'indennizzo, ha la facoltà di rimpiazzare il SAPR perduto con un altro SAPR dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con attrezzatura, stato e grado di efficienza analoghi.

13.5 La Società ha facoltà di trattenere dall'indennizzo le rate di premio non ancora scadute relative al SAPR colpito da sinistro, fatto salvo il disposto per il caso di recesso dell'art. Recesso dal contratto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 14 - Clausola arbitrale (applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art.- 3 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005))

Le divergenze tra Società e Assicurato sul valore commerciale del SAPR al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta della Ditta che dovrà eseguirle saranno risolte a mezzo di arbitro non rituale. Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità di amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.

Art. 15 – Premio complementare (per coperture temporanee)

Qualora il SAPR cui si riferisce la presente garanzia, Assicurato per un periodo di tempo inferiore all'anno, sia colpito da sinistro che comporti pagamenti di indennizzi e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo dovuto per il SAPR stesso, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale SAPR un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.

Art. 16 – Decadenza dal beneficio della rateazione del premio

Qualora, durante il periodo di assicurazione, il totale dei danni pagati a fronte della presente polizza ecceda il totale dei premi netti versati, la Società si riserva la facoltà di esigere in un'unica soluzione e con effetto immediato il pagamento di tutte le eventuali rate ancora in sospeso.

Art. 17 - Franchigie

In caso di danni parziali che di perdita totale occorsi in volo, saranno applicate le seguenti franchigie:

- a) 20% sul valore Assicurato nel primo anno di costruzione del SAPR;
- b) 40% sul valore Assicurato a partire dal secondo anno di costruzione del SAPR.

Nel caso di perdita totale, dall'indennizzo stabilito dall'art. 11.1 a - **Indennizzo e spese rimborsabili**, sarà inoltre dedotto il valore commerciale del relitto e il valore delle parti riutilizzabili, calcolato in base al relativo prezzo di listino del costruttore al netto del degrado d'uso.

Art. 18 - Sconto Felice Esito

Alla scadenza dell'annualità assicurativa sarà riconosciuto uno sconto posticipato pari alla percentuale - riportata nel Frontespizio - del premio imponibile pagato per i soli rischi, a condizione che la polizza sia indenne da sinistri e/o spese a carico della Società e venga con questa rinnovata senza interruzioni, per una ulteriore annualità.

CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI

Le presenti Condizioni Particolari prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Attività di volo

L'assicurazione vale per le attività di volo richiamate in Frontespizio con una delle lettere che seguono:

a)	Riprese Fotografiche
b)	Riprese Cinematografiche
c)	Riprese Televisive
d)	Riprese Termografiche
e)	Rilevamenti Ottico/Termici
f)	Monitoraggi Ambientali
g)	Rilievi Fotogrammetrici
h)	Mappature del Terreno
i)	Investigazioni/Osservazioni Ambientali
j)	Videosorveglianza/Pattugliamento di piccole aree
k)	Valutazione di stato infrastrutture
l)	Controllo tecnico di fabbricati con camera infrarossi
m)	Impieghi Agricoli
n)	Impieghi per pubblicità
o)	Altro:

Art. 2 Limiti Territoriali

L'assicurazione vale entro i limiti geografici richiamati in Frontespizio con una delle lettere che seguono:

- a) Italia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano,
- b) dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori con l'esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
- c) Mondo Intero con esclusione della Libia, Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan e dei Paesi rientranti in provvedimenti di embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Art. 3 - Danni esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni determinati:

- a) da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
- b) dall'Assicurato per violazioni da parte dell'Assicurato di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
- c) da Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) non in regola con le disposizioni di leggi, di regolamenti, di norme di sicurezza o di esercizio, o con le istruzioni del costruttore o senza che i prescritti brevetti od attestati di idoneità siano in regolare corso di validità;
- d) dall'Assicurato privo di licenza - in regolare corso di validità - per lo svolgimento dell'attività di volo dell' Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR);
- e) da persona non in possesso di licenza - in regolare corso di validità - di pilota dell'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) ovvero da persona non in possesso dell'apposito certificato medico di idoneità psicofisica in regolare corso di validità;

- f)* da piloti che non abbiano effettuato un regolare programma di addestramento per lo specifico Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR);
- g)* da impiego dell'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) per uso diverso da quello in frontespizio e/o da impiego a scopo illecito;
- h)* da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR), inclusa l'esecuzione di procedure di atterraggio o decollo in zone che non rispettano le specifiche del Costruttore dell'Aeromobile, salvo il caso di emergenza;
- i)* in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- j)* a carichi appesi e/o trasportati esternamente all'Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR);
- k)* a cose proprie o di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione a bordo dell'aeromobile APR o meno;
- l)* per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto;
- m)* da attività dell'Aeromobile a scopo illecito o diverso da quello indicato in Polizza.

Emesso inesemplari li,

CONTRAENTE/ASSICURATO

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv).

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁶⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv).

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. (www.siat-assicurazioni.it) con sede in Via V Dicembre, n. 3 - 16121 Genova. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., al recapito privacy.siat@unipol.it a cui potrà scrivere, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (7).

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per le finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, conservazione e adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 6) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 7) In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità assicurative

Il/la sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari di dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

Finalità di marketing (consenso facoltativo)

Ai sensi degli artt. 6 *comma 1 lett a)* e 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati e dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali che mi riguardano, con esclusione di quelli appartenenti a categorie particolari¹, per finalità di:

- effettuazione di comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Società titolare, delle società facenti parte del Gruppo Unipol² e di società terze, in particolare, per invio di comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario, attività di vendita diretta e compimento di ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza comprensive di modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, messaggi su applicazioni web) e tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore)

Acconsento

Non acconsento

Rimane fermo che il suddetto consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

Data _____

Firma _____

1. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, per categorie particolari di dati si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Ai sensi dell'art 4 punto 1) del Regolamento dati personali (non appartenenti a categorie particolari) sono costituiti da qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online;
2. Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. (www.unipol.it).

Il Contraente dichiara

di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto.

Data _____

Firma _____

DISPOSIZIONI DA LEGGERE ATTENTAMENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle:

Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 2 – Danni esclusi;
- Art. 5 – Aggravamento del Rischio;
- Art. 8 – Recesso dal contratto.

Condizioni Speciali Responsabilità Civile

- Art. 3 – Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato;
- Art. 7 – Franchigia fissa.

Condizioni Speciali Corpo

- Art. 2 – Danni esclusi;
- Art. 3 – Esercente diverso dall'Assicurato;
- Art. 4 – Mutamento della proprietà o dell'esercizio del SAPR;
- Art. 14 – Clausola arbitrale;
- Art. 17 – Franchigie.

Condizioni Particolari Comuni

- Art. 3 – Danni esclusi.

CONTRAENTE/ASSICURATO

_____ (timbro e firma)

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione.

Emessa a _____, li _____

Il pagamento del premio è stato effettuato il: _____